

Risposta dell'Anac al ministero delle infrastrutture sugli obblighi di progettazione

Lavori stradali come nella Ue L'accordo quadro solo con progetti esecutivi in gara

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Per affidare nuovi lavori con l'accordo quadro occorre procedere alla preventiva redazione del progetto esecutivo, da porre a base di gara. È quanto ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) in una lettera trasmessa nei giorni scorsi al ministero delle infrastrutture in merito all'utilizzazione, nel settore dei lavori, dell'istituto oggi disciplinato dall'articolo 54 del nuovo codice dei contratti pubblici e reso di uso generalizzato nei settori ordinari dalle direttive europee del 2014, sulla scia di quanto avvenuto nel resto d'Europa, a partire dalla Gran Bretagna.

La lettera dell'Anac riguarda un appalto stradale bandito con un accordo quadro quadriennale (circa 130 milioni), diviso in tre lotti da aggiudicare ad un solo operatore economico per ogni lotto. Così facendo la stazione appaltante poneva in gara il progetto definitivo e non quello

esecutivo; da ciò emergevano le perplessità del ministero delle infrastrutture che chiamava in causa l'Autorità presieduta da Raffaele Cantone.

Il parere dell'Anac, dopo un contraddittorio con la stazione appaltante, è arrivato nei giorni scorsi ed ha ribadito che devono essere tenuti fermi «gli obblighi di progettazione previsti dal Codice» e la conseguente necessità di porre a base di gara un progetto esecutivo, anche perché soltanto in questo modo, ha detto l'Anac, si salvaguarda un principio fondamentale del nuovo codice, cioè la centralità del progetto. L'Autorità ha segnalato inoltre che si tratta anche di garantire ulteriori esigenze di tutela del mercato attraverso l'adeguata conoscenza delle caratteristiche dell'intervento da realizzare.

Viene quindi censurata la procedura seguita (accordo quadro sulla base di un progetto definitivo) e di fatto si mette in condizione la stazione appaltante di rivedere il percorso seguito.

Il problema affrontato dall'Autorità mette in evidenza una distonia della stessa normativa del 2016, peraltro non oggetto di intervento da parte del primo decreto correttivo (56/2017). Se infatti da una parte va salvaguardato il principio dell'affidamento di lavori sulla base del progetto esecutivo (derogato per alcune specifiche fattispecie dal decreto 56 quali l'elevato contenuto tecnologico e impiantistico e le manutenzioni fino a 2,5 milioni), dall'altra parte va anche messo in evidenza che è lo stesso codice dei contratti pubblici a individuare la casistica applicativa dell'accordo quadro. In particolare, in base all'articolo 3, comma 1, lettera iii) lo strumento serve a «stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un dato periodo in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso le quantità previste».

Appare evidente la contraddizione interna allo stesso codice. Le stesse direttive europee, ai «considerando nn. 60 e 61», dopo avere affermato che si tratta di una for-

mula «ampiamente utilizzata e considerata come tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa», fanno chiaramente intendere che si tratta di uno strumento flessibile che consente libertà nell'affidamento degli appalti; nel contempo si sottolinea anche l'esigenza di indicare nei documenti di gara i criteri su cui si baserà l'affidamento (le quantità, «il valore o le caratteristiche dei lavori», compresa l'esigenza di un grado di servizio più elevato o di sicurezza rafforzato).

Soprattutto, la direttrice precisa che «l'accordo quadro non dovrebbe limitare o distorcere la concorrenza». In altre parole l'accordo quadro va applicato «cum grano salis», e lo ha ricordato anche l'Anac, bilanciando le esigenze della stazione appaltante con quelle del mercato. E questo prima ancora di mettere d'accordo il codice con se stesso e, in particolare, l'articolo 3 con l'articolo 54 e con il successivo articolo 59.

